



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Oggetto: rendiconto 2023-XI Legislatura del gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "De Luca Presidente"

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);



Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul “funzionamento dei gruppi consiliari”;

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l’applicazione dell’art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia *de qua*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di Controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Visto il decreto n. 1/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Domenico Cerqua e al Referendario Giovanna Olivadese;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 56/2024, con la quale il presente affare è stato inserito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, i magistrati relatori Primo Referendario dott. Domenico Cerqua e Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 3546 del 20/02/2024, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita prot. SCCAM n. 1161/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell’art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo “De Luca Presidente” e una serie di documenti a corredo.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2023, il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del gruppo, la somma di € 62.894,88, con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 55.806,25, mentre le spese effettuate sono pari ad euro 59.221,50 di cui euro 49.200,00 per spese di consulenza, studi ed incarichi, euro 9.600,00 da ricollegarsi alla restituzione al Consiglio regionale

delle somme dovute in seguito alla Deliberazione della C.d.c. n. 123/2023/FRG ed, infine, euro 421,50 relative alla gestione del conto corrente bancario, con un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 59.479,63 .

Con deliberazione n. 36/2024/FRG del 08/03/2024, questa Sezione ha disposto la comunicazione al gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di trenta giorni ai fini della regolarizzazione.

Con nota 6471, trasmessa, a mezzo PEC il 04/04/2024 (Prot. Cdc. n. 2425 di pari data) a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio regionale, il gruppo consiliare "De Luca Presidente" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la men- tovata deliberazione n. 36/2024/FRG.

DIRITTO

1. L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, "le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali".

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministra- tiva e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autono- mia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilan- cio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *“contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9”*. Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. IL RENDICONTO DEI GRUPPI CONSILIARI COME PARTE NECESSARIA DEL RENDICONTO REGIONALE

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *“l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio”*.

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *“pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione”*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *“il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”* (Corte costituzionale sentenza n. 39/2014).

3. IL CONTROLLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE SUI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2023, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013). Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "*principio generale delle norme di contabilità pubblica*" essendo "*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*" (sentenza n. 39/2014).

Come è stato evidenziato "*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*" (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli - Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo in esame "*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della*

loro coerenza con le finalità previste dalla legge” (ex multis, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016).

Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari “non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiavano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012” (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull’applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini “inerenza sostanziale” e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza [“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, mentre “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge” (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documenta-

zione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi”* (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, dello Statuto, *“il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo”*.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata *“Funzionamento dei gruppi consiliari”*).

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *“in applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012”* (che detta disposizioni per la *“riduzione dei costi della politica nelle regioni”*) - l’art. 3 della legge in esame prevede che, *“a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell’attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell’ultima rilevazione annuale dell’Istat della popolazione residente”*.

5. RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE “DE LUCA PRESIDENTE”

Come sopra indicato, con nota prot. 3546 del 20/02/2024, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 1161/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo consiliare *“De Luca Presidente”*.

Si riporta il prospetto trasmesso dal gruppo della situazione finanziaria risultante dal rendiconto esercizio 2023 - XI legislatura, redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

Tabella n. 1

(Importi in euro)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	62.894,88
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	
3)	Altre entrate (specificare)	
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	55.806,25
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
	TOTALE ENTRATE	118.701,13
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali	
3)	Rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	
6)	Spese per consulenze, studi e incarichi	49.200,00
7)	Spese postali e telegrafiche	
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
9)	Spese cancelleria e stampati	
10)	Spese per duplicazione e stampa	
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16)	Altre spese (spese bancarie e restituzione somme)	10.021,50
	TOTALE USCITE	59.221,50

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2023 è rappresentata nella tabella che segue:

Tabella n. 2

(Importi in euro)

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	55.806,25
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	62.894,88
	USCITE pagate nell'esercizio	59.221,50
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	59.479,63
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2023 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad € 62.894,88 quale contributo 2023 per le spese di funzionamento del gruppo in esame;

- l'effettuazione di spese per un totale di euro 59.221,50, di cui euro 49.200,00 per spese di consulenza, studi ed incarichi (voce U6); euro 9.600,00 per la restituzione al Consiglio regionale delle somme dovute in virtù della Deliberazione della C.d.c n. 123/2023/FRG, ed euro 421,50 per Commissioni e oneri bancari (voce U16).

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2023, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari ad € 59.479,63. Tale importo collima con il saldo finale al 31/12/2023 del conto corrente bancario intestato al gruppo.

5.1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Giova premettere che il gruppo consiliare "De Luca Presidente" è composto da n. 6 Consiglieri regionali. Nell'esercizio 2023 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 62.894,88.

La seguente tabella riporta le determine (con indicazione degli estremi dell'atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente ad interim dell'U.D. "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania", con le quali sono stati trasferiti i fondi.

Tabella n. 3

(Importi in euro)

<i>Determina di liquidazione</i>	<i>MESE di riferimento</i>	<i>IMPORTO</i>
N. 315 del 21/03/2023	Gennaio 2023	5.241,24
N. 316 del 16/03/2023	Febbraio 2023	5.241,24
N. 369 del 03/04/2023	Marzo 2023	5.241,24
N. 573 del 22/05/2023	Aprile 2023	5.241,24
N. 641 del 09/06/2023	Maggio 2023	5.241,24
N. 798 del 12/07/2022	Giugno 2023	5.241,24
N. 908 del 29/08/2023	Luglio 2023	5.241,24
N. 951 del 11/09/2023	Agosto 2023	5.241,24
N. 1073 del 11/10/2023	Settembre 2023	5.241,24
N. 1231 del 15/11/2023	Ottobre 2023	5.241,24
N. 1284 del 04/12/2023	Novembre 2023	5.241,24
N. 1377 del 19/12/2023	Dicembre 2023	5.241,24
<i>TOTALE</i>		<i>62.894,88</i>

Con riferimento al fondo di funzionamento delle spese del gruppo, l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato

dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012 (recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213") prevede che *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente"*.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2023 risulta pari a 5.592.175 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "De Luca Presidente" composto da sei Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 5.241,24 ($= 5.000 + (0,05 \times 5.592.175 / 51 \text{ consiglieri}) = 10.482,52 / 12$ mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro $873,54 \times 6 = 5.241,24$).

5.2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale. Come è noto, l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che *"il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali"*. L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, e attribuisce al settore amministrazione del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (vedi anche gli indirizzi impartiti, nella materia de qua, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Ciò premesso, questa Sezione evidenzia che, con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione anche la voce "fondo cassa esercizi precedenti per

spese di personale” è sempre pari a zero). Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata a effettuare nell’ambito della parifica del rendiconto regionale (al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 2 della presente deliberazione). Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell’ambito del presente sindacato sui rendiconti dei gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

6. IL RISCONTRO AI RILIEVI DELLA SEZIONE

Come sopra precisato, il gruppo ha contro dedotto in merito alle criticità sollevate in sede di comunicazione con la nota di riscontro n. 6471, trasmessa a mezzo PEC il 4 aprile 2024 (prot. Cdc. n. 2425 di pari data).

6.1 LACUNE DOCUMENTALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SVOLTE NEL 2022 E PAGATE NELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO

Preliminarmente, il Collegio prende atto che – come richiesto nella Deliberazione di Comunicazione n. 36/2024/FRG – il gruppo ha integrato le evidenziate lacune documentali, giacché ha:

- prodotto la documentazione relativa alle prestazioni svolte nel 2022, ma pagate nell’esercizio finanziario successivo, da riferirsi ai contratti sottoscritti in data 28 luglio 2022 con le ditte Arcadia S.R.L (per la fattura n. 51/2023 di euro 5.000,00) e Incoerenze S.R.L. (per la fattura n. 3/2023 di euro 7.800,00).

Sul punto giova solo precisare che la documentazione attinente ai contratti sottoscritti nel 2022, per la parte relativa alle fatture pagate nell’esercizio finanziario di riferimento, non era stata vagliata – né tanto meno dichiarata regolare – con la deliberazione n. 132, del 20 aprile 2023. Infatti, in quella sede il Collegio si era limitato a riportare quanto affermato dal gruppo in risposta alla richiesta istruttoria circa la presenza o meno di “resti di gestione” non inseriti nel rendiconto. In quel contesto, lo stesso gruppo aveva invero rappresentato che: “[...] *In ottemperanza al principio di*

cassa, il rendiconto contiene le effettive entrate ed uscite finanziarie avvenute nell'esercizio; tutte le spese riportate alla voce U sono state pagate nel 2022. D'altronde, le quote residue dei compensi ad Arcadia S.r.l. e ad Incoerenze S.r.l. sulla base degli incarichi conferiti nel 2022, ma non corrisposte al 31.12.2022, non sono state inserite nel rendiconto, uniformandosi in ciò alle identiche modalità adottate nel precedente anno" (cfr. pag. 18 Del. cit.). Il Collegio aveva, quindi, preso meramente atto di quanto allora chiarito;

- esibito prova dell'avvenuta selezione dei contraenti mediante procedura comparativa. Infatti, risulta che il gruppo, per entrambe le attività di comunicazione di cui ai punti "A" (1. *monitoraggio e analisi delle performance degli account dei profili sociale dei consiglieri regionali; 2. monitoraggio e analisi delle discussioni e del parlato digitale dei consiglieri regionali; 3. definizione di una strategia digitale e social dei consiglieri regionali; 4. supporto grafico e redazionale nella gestione degli account e dei profili social*) e "B" (1. *pre-disposizione e invio di note e comunicati stampa dei consiglieri regionali; 2. realizzazione di video per le attività istituzionali dei consiglieri regionali; 3. realizzazione di piano editoriale per le attività di comunicazione dei consiglieri regionali*), oltre alla Arcadia Srl e alla Incoerenze Srl, ha richiesto opportuni preventivi ad ulteriori tre operatori del settore: la Mauriello Srl, Gennaro Sebastianelli e la SPOTZONE Srl, determinandosi in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- rappresentato che le attività svolte dai consulenti sono state richieste, ed effettivamente svolte, in favore di tutti i consiglieri i quali, successivamente, hanno approvato il rendiconto e i correlati allegati, tra i quali figurano altresì sia il registro delle autorizzazioni alle spese - dal quale si evince sinteticamente che, in effetti, la totalità dei consiglieri aveva richiesto le prestazioni in esame - nonché i *report* delle attività svolte dai consulenti stessi. Tanto viene precisato, in guisa di ratifica della mancata allegazione della richiesta di autorizzazione alle spese sostenute;
- prodotto, infine, due *report* periodici della società Arcadia S.r.l., oltre al *report* finale già presentato in sede di primo invio, da poter correlare alle fatture nn. 339 e 385 del 2023 così come richiesto dall'art. 3 dei relativi contratti a mente del quale: "[...] *L'importo concordato verrà corrisposto in ratei periodici a seguito di presentazione di regolari fatture periodiche e report delle attività svolte [...]*".

Il Collegio prende atto delle integrazioni documentali e dei chiarimenti pervenuti e ritiene superate le criticità sollevate in merito.

6.2 INCARICHI CONFERITI IL 1° AGOSTO 2023 ALLE SOCIETÀ ARCADIA S.R.L. E INCOERENZE S.R.L.

Nella deliberazione n. 36/2024/FRG erano state evidenziate una serie di criticità concernenti i contratti di “conferimento incarico professionale” sottoscritti in data 1° agosto 2023 con le società Arcadia s.r.l. e Incoerenze s.r.l., aventi entrambi il seguente oggetto: “definizione di un piano strategico al servizio del Gruppo [...] che si occupi della parte video e della gestione di contenuti con interviste, dichiarazioni flash da inviare a organi di informazione (televisioni e webtv), oltre che da utilizzare, attraverso l’ausilio del professionista incaricato, sui profili social personali o politici dei singoli consiglieri del gruppo”, distintamente specificato come segue:

- articolo 2 del contratto con la ditta Arcadia s.r.l.: “1. monitoraggio e analisi delle performance degli account dei profili social dei consiglieri regionali; 2. monitoraggio e analisi delle discussioni e del parlato digitale dei consiglieri regionali; 3. definizione di una strategia digitale e social dei consiglieri regionali; 4. supporto grafico e redazionale nella gestione degli account e dei profili social”;

- articolo 2 del contratto sottoscritto con la società Incoerenze s.r.l.: “1. predisposizione e invio di note e comunicati stampa dei consiglieri regionali; 2. Realizzazione di video per le attività istituzionali dei consiglieri regionali; 3. realizzazione di piano editoriale per le attività di comunicazione dei consiglieri regionali”.

6.2.1 NECESSITÀ DELLA SPESA

In primo luogo, nei citati contratti è stata più volte valorizzata, tra le premesse legittimanti il conferimento degli incarichi, la ritenuta assenza di personale interno con particolare competenza per le attività previste, che – alla stregua di quanto precisato negli stessi contratti – avrebbe dovuto essere contenuta in formale attestazione del Presidente del gruppo, mai inoltrata.

Pertanto, attesa la genericità delle premesse contrattuali, e considerato che il presupposto della pattuizione non risultava suffragato da elementi idonei a valutarne la sussistenza, la Sezione in via istruttoria ha chiesto l’inoltro delle prescritte attestazioni o la trasmissione dell’elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo dal gruppo consiliare, con la correlata specificazione delle qualifiche e delle mansioni assegnate, onde accertare la regolarità della spesa.

Sul punto, il gruppo espressamente *“ATTESTA che il personale interno [...] è privo di professionalità specifica a svolgere l’incarico di consulenza ed assistenza a supporto delle attività di comunicazione istituzionale del Gruppo”*.

Inoltre, ha allegato l’elenco del personale impiegato dal gruppo stesso per l’anno di riferimento.

Si tratta di tre unità oggetto di comando e, precisamente:

- Sig. (omissis) (cat. C), dipendente di ruolo della Giunta regionale della Campania, in posizione di comando presso il Consiglio regionale dal 1° dicembre 2021, cui sono attribuite le funzioni di Coordinatore amministrativo;
- Sig. (omissis), proveniente da una società a partecipazione pubblica, in posizione di comando presso il Consiglio regionale dal 2 maggio 2022, con funzioni di Istruttore amministrativo;
- Sig. (omissis) (cat. C), dipendente di ruolo della Giunta regionale della Campania, in comando presso il Consiglio regionale dal 1° agosto 2023, con funzioni di Istruttore amministrativo.

Le pur limitate informazioni fornite sulle mansioni assegnate al personale in servizio, unitamente alla richiesta attestazione, consegnano alla Sezione elementi conoscitivi sufficienti a confermare la carenza delle competenze oggetto degli incarichi in argomento e a ritenere quindi superata la criticità.

Per il futuro, si invita il gruppo a fornire fin dall’invio della documentazione allegata al rendiconto annuale, dunque non solo in sede di controdeduzioni, indicazioni circa il personale impiegato dalla Regione presso i propri uffici accurate e circostanziate, avendo premura di precisare le mansioni a cui lo stesso è preposto, dal momento che – come chiarito – tale informazione rappresenta un presupposto indispensabile per valutare la necessità della spesa sostenuta.

* * *

I dati acquisiti per effetto del riscontro pervenuto, consentendo di chiarire la natura giuridica dei rapporti di lavoro che interessano il personale impiegato presso il gruppo, hanno nello stesso tempo sottoposto all’attenzione del Collegio il tema della possibile non regolarità di alcune posizioni.

Si premette che, secondo l’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, *“[...] L’Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:*

a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità”.

Il comma richiamato, aggiunto alla L. 6/1972 dall’articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1973, n. 11 e ancora applicabile al 1° gennaio 2023, è stato tuttavia abrogato (a decorrere dal 6 luglio 2023) dall’art. 12, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11.

In disparte i profili concernenti gli effetti dell’abrogazione legislativa, in questa sede occorre innanzitutto evidenziare che, sebbene le disposizioni regionali discorressero di “personale in servizio presso il Consiglio”, dalla ricognizione compiuta è emersa una prassi caratterizzata dalla frequente assegnazione ai gruppi di unità di personale acquisito in comando da datori di lavoro diversi dal Consiglio regionale.

Premesso che i procedimenti di acquisizione delle unità di personale interessate dai comandi, nonché l’accollo dei relativi oneri finanziari, secondo la normativa regionale sono di competenza del Consiglio, esula dal giudizio di regolarità dei rendiconti dei gruppi regionali ai sensi del comma 11 dell’articolo 1 del D.L. 174/2012 la valutazione di eventuali criticità legati alla gestione di detti rapporti. Fatta salva la competenza della Sezione di svolgere i necessari approfondimenti nell’ambito degli ulteriori controlli di legittimità-regolarità, con particolare riferimento alle spese in materia di personale, si ritiene opportuno segnalare al Consiglio di verificare il rispetto della normativa vigente in tema di personale in posizione di comando.

In particolare, desta perplessità l’utilizzo di risorse provenienti da una società che, pur a partecipazione pubblica, non sembra qualificabile come “società in controllo pubblico”. Posto che il ricorso al comando è consentito dall’ordinamento esclusivamente presso “*altra amministrazione statale o presso enti pubblici*” (art. 56 del D.P.R. 3/1957, *cit.*) ovvero tra “*pubbliche amministrazioni*” (art. 30 del D.Lgs. 165/2001, *cit.*, che prevede, inoltre specifiche condizioni e limiti), alla società in questione non può di certo predicarsi la qualifica di pubblica amministrazione o ente pubblico. Ove, poi, fosse confermata la circostanza che, in virtù di patti parasociali, l’Ente non sia in controllo pubblico, nemmeno sarebbero applicabili le limitate possibilità previste dall’art. 1, comma 898, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (peraltro entrato in vigore successivamente all’assegnazione al gruppo di detta unità di personale).

6.2.2 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Nella documentazione trasmessa a corredo del rendiconto in esame non risultavano pervenuti i documenti comprovanti l'intervenuto svolgimento delle procedure comparative previste dal disciplinare interno. Inoltre, tenuto conto del contenuto degli incarichi, restava da chiarire l'eventuale necessità di produrre plurime richieste di autorizzazione alla spesa.

Nella nota di riscontro del 4 aprile è stato sottolineato che le due società hanno reso il servizio di comunicazione contrattualizzato in favore di tutti i sei Consiglieri, con la conseguenza che doveva ritenersi sufficiente la autorizzazione del Presidente del gruppo. Sono stati, inoltre, forniti i documenti attestanti lo svolgimento delle selezioni.

6.2.3 CONTRATTO CON LA SOCIETÀ ARCADIA S.R.L. REPORT E FATTURE

In forza di accordo sottoscritto il 1° agosto 2023, del valore di euro 29.800,00, alla Arcadia s.r.l. sono state pagate 2 fatture, la n. 339/2023 (di euro 10.000) e la n. 385/2023 (di euro 9.800), sulla base di un solo, breve *report* redatto al termine dell'incarico (31 dicembre 2023). Poiché l'articolo 3 del contratto chiariva che: *"L'importo concordato verrà corrisposto in ratei periodici a seguito di presentazione di regolari fatture periodiche e report delle attività svolte [...]"*, sono stati richiesti chiarimenti.

In sede di riscontro sono stati allegati i *report* intermedi, oltre a quello finale di dettaglio riguardante il monitoraggio e l'analisi degli *account* dei profili e delle discussioni *social*, con la produzione delle possibili conseguenti strategie di comunicazione da adottare, consentendo di concludere per la regolarità della spesa.

6.2.4 RIFERIBILITÀ ALLA SOCIETÀ INCOERENZE S.R.L. DELL'ATTIVITÀ RENDICONTATA E DIVIETO DI COMMISTIONE

Con la deliberazione di comunicazione si è evidenziato che l'attività rappresentata non risultasse riferibile direttamente alla società, mancando la documentazione attestante il rapporto tra i *post* pubblicati su Facebook e Instagram, gli articoli pubblicati sui quotidiani e i giornali e l'incarico affidato.

Per quanto attiene alla riferibilità dell'attività effettivamente espletata dal soggetto incaricato, in sede di riscontro alla comunicazione *ex art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012*, il gruppo ha osservato che la società *"[...] ha fornito, tra l'altro, il supporto necessario alla definizione del piano editoriale del Gruppo consiliare, inteso quale pianificazione strategica dei*

contenuti da pubblicare in qualsiasi ambito di comunicazione, attingendo alle informazioni di tutti i canali informativi ai fini della predisposizione, redazione e invio di successive note e comunicati”.

Nella fattispecie in esame deve ricordarsi che, a fronte della pluralità di prestazioni oggetto del contratto del 1° agosto 2023, riferito al periodo 1° agosto-31 dicembre 2023 (*“termine perentorio superato il quale è risolto a tutti gli effetti”*: art. 4 dell’accordo), il gruppo concordava un corrispettivo *“non superiore ad € 33.200,00 (trentatremiladuecento/00)”* (art. 3).

Sebbene il contratto stipulato con la società Incoerenze s.r.l. non prevedesse il ricorso ad alcuna specifica formalità circa la consegna dei lavori svolti, in ogni caso, quest’ultima per poter ricevere il compenso era tenuta, ai sensi del citato articolo 3, alla presentazione preliminare di *report* riepilogativi dell’attività compiuta.

Va sul punto precisato che soltanto dopo aver ricevuto il visto da parte del Coordinatore amministrativo e l’approvazione del Presidente del gruppo – operazioni, invero, preliminari al pagamento della spesa ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno – il consulente potrebbe emettere la relativa fattura: il *“visto”* e l’approvazione pertanto rappresentano, allo stesso tempo, una positiva valutazione sulle prestazioni svolte e prova implicita della effettiva consegna al gruppo dei lavori ivi riportati.

Premesso quanto sopra, va evidenziato che, a fronte del corrispettivo pattuito, in data 10 ottobre 2023 dalla ditta risulta inoltrata una fattura (la n. 64) in cui, sulla base di una descrizione della presunta attività svolta che in realtà semplicemente richiama l’oggetto del contratto (*“- predisposizione e invio di note e comunicati stampa dei consiglieri regionali; - realizzazione di video per le attività istituzionali dei consiglieri regionali; - realizzazione di piano editoriale per le attività di comunicazione dei consiglieri regionali”*), richiede il pagamento di un acconto di euro 16.600,00, pari al 50% del compenso massimo contrattualmente previsto.

Il pagamento risulta effettuato con bonifico del 2 novembre 2023.

Orbene, a fronte degli esborsi e in contrasto con quanto previsto nel contratto, alla stregua degli atti inoltrati alla Sezione, al momento del pagamento non risultava trasmesso al gruppo alcun *report* o altro documento attestante l’attività svolta.

Infatti, il solo documento inviato unitamente al rendiconto delle spese e redatto dalla ditta è testualmente successivo alla scadenza del contratto, trattandosi di un *“consuntivo delle attività relative alla Comunicazione del Gruppo De Luca Presidente del Consiglio Regionale*

della Campania relativo al periodo che va dal 1° agosto al 31 dicembre 2023” (cfr. pag. 45 dell’allegato 8 (4-6).

Ciò posto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Sezione regionale, non sono correttamente rendicontati i pagamenti effettuati a fronte di richieste a titolo di acconto rispetto a prestazioni in parte ancora da svolgersi. Infatti, “è appena il caso di rammentare infatti che il DPCM 21 dicembre 2012, all’art. 2., comma 2, richiama tra i compiti del Presidente del Gruppo quello di attestare la veridicità e la correttezza delle spese sostenute (non già da sostenersi) e che l’art. 5 delle condizioni generali di contratto, rubricato “Pagamenti” prevedono la previa presentazione di un prospetto riepilogativo sull’attività svolta.

D’altronde, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni riunite, dal quale il Collegio non ritiene di deflettere è indispensabile che quanto pagato dal Gruppo trovi riscontro in una qualche forma documentale atta a confermare la prestazione concretamente svolta dall’incaricato (Cfr. in tal senso SS.RR., sent. n. 19/2022; sent. n. 23/2021/RGC; sent. n. 22/2021/RGC; sent. n. 15/2021/RGC; sent. n. 11/2021/RGC; sent. n. 30/2020/RGC; sent. n. 29/2020/RGC; sent. n. 28/2020/RGC; sent. n. 28/2017/EL; sent. n. 10/2017/EL; sent. n. 20/2016/EL; sent. n.29/2014/EL; sent. n. 39/2014/ELSS.RR. in spec. comp. Sentenza n. 20/2016/EL).

Ne consegue, invero, che non residua spazio alcuno per acconti pagati per prestazioni ancora da eseguire e dei quali manchi alcuna forma di riscontro documentale dell’attività effettivamente svolta” (cfr. del. 127/2023/FRG).

L’esborso in oggetto presentava, dunque, al momento della sua effettuazione, un’evidente criticità.

Peraltro, considerato che nel caso deciso dalla citata deliberazione le attività rendicontate riguardavano solo una parte limitata del periodo oggetto del contratto, lasciando prive di riscontro probatorio le attività espletate nel periodo successivo, per quanto riguarda il pagamento in esame si ritiene di valorizzare la circostanza che agli atti non risultano ulteriori pagamenti e che la ditta ha comunque effettivamente prodotto un *report* – come ricordato, successivo al 31 dicembre – di circa 300 pagine (cfr. pagg. 44-347 del citato all. 8 (4-6) testualmente riferite, in massima parte, al pattuito “piano editoriale” (così, testualmente, a pagg. 48-68, 86-110, pagg. 128-194, pagg. 199-227, pagg. 233-254, pagg. 261-323). Può conseguentemente concludersi nel senso della regolarità della spesa effettuata, per il sensibile importo di euro 16.600,00, in favore della ditta Incoerenze s.r.l., nella misura in cui risulta comunque provato lo svolgimento di una parte delle prestazioni pattuite e che non sono stati effettuati altri pagamenti nell’anno 2023.

Sul punto si richiama quanto chiarito dalle Sezioni Riunite in spec. composizione nella sentenza n. 11/2023/RGC, riferita ad altra decisione di questa Sezione: *“la Sezione di controllo può esaminare partitamente le singole prestazioni rendicontate dal collaboratore esterno e la circostanza che siano comprese in un'unica fattura o parcella non precluderebbe la possibilità di valutare non regolare la spesa. La verifica di congruenza del rendiconto [...] non può essere preclus[a] dalle modalità con cui sono contabilizzate e pagate le prestazioni, che costituiscono una soluzione tecnico-contabile (e, a monte, negoziale) rispondente alle scelte del Gruppo. Per tale motivo, la dichiarazione di non regolarità, da parte della Sezione regionale di controllo, non ha potuto che essere effettuata con riferimento al documento contabile oggetto di pagamento [...]”*.

Si osserva che, alla luce del quadro documentale acquisito sopra riassunto, eventuali ulteriori esborsi a saldo della misura massima del corrispettivo, se intervenuti nel corso dell'esercizio successivo, non parrebbero giustificati. Sul punto si rinvia alle verifiche che saranno svolte dalla Sezione sul rendiconto riferito all'esercizio 2024.

Si richiama, in ogni caso, l'esigenza di fornire sempre la prova dell'attività svolta, ancorché affidata a strumenti “socialmente” tipizzati (es. impiego di strumenti di messaggistica istantanea), da allegarsi contestualmente all'invio del rendiconto.

* * *

Circa il rispetto del c.d. divieto di commistione, giova premettere che, in sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, questa Sezione ha sollevato dubbi in ordine al necessario collegamento delle prestazioni offerte con l'attività istituzionale del gruppo, in violazione del divieto di commistione tra le risorse in esame e quelle a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale.

Sul punto, il gruppo nella nota di risposta non ha prodotto ulteriore documentazione, ma ha ribadito in via generale che le spese sostenute *“[...] non possono annoverarsi tra quelle per l'espletamento del mandato di ciascuno [dei Consiglieri] ma vanno riferite al Gruppo che opera in Consiglio regionale attraverso l'attività istituzionale di tutti i sei Consiglieri, presenti in più Commissioni consiliari afferenti diverse materie cui riferiscono gli argomenti trattati con i mezzi di comunicazione”* e che *“i servizi di comunicazione [...] sono riconducibili all'attività istituzionale del Gruppo attraverso ogni singolo Consigliere, componente di esso, in relazione alle questioni istituzionali assegnate alle singole Commissioni o all'esame dell'Aula consiliare ed alle conseguenti iniziative assunte in linea con gli orientamenti del Gruppo”*.

Inoltre, con riguardo allo specifico post attinente alla modifica della L.R. n. 16/2004 è stato precisato che il consigliere Cascone ha agito in qualità di Presidente della IV Commissione consiliare permanente *“Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti”*.

Si prende atto di quanto chiarito dal gruppo, ritenendo superate le censure mosse in sede istruttoria.

Alla luce di quanto espresso, pertanto, il Collegio dichiara regolare la spesa sostenuta dal gruppo con riguardo all'incarico conferito alle società Arcadia s.r.l. e Incoerenze s.r.l., per quest'ultima nei limiti economici sopra indicati

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2023 - XI Legislatura del gruppo consiliare "De Luca Presidente";

- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza;

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024.

I Relatori

Domenico Cerqua

Giovanna Olivadese

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria
Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato